



# COMUNE DI ROVERCHIARA

---

## PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIANA E PERIODICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E NORME DI ATTUAZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18 DEL 11/10/05

# INDICE

CAPITOLO I	LE BASI LEGISLATIVE DELLA PROGRAMMAZIONE PER IL SETTORE
	1.1 Riferimenti normativi
CAPITOLO II	GLI ASPETTI QUANTITATIVI DEL PIANO
	2.1 Inquadramento territoriale
	2.2 Popolazione residente e densità demografica
CAPITOLO III	CARATTERISTICHE URBANISTICHE E SOCIALI DEL COMUNE DI ROVERCHIARA
	3.1 Assetto urbanistico – viario e sociale
	3.2 Finalità ed obiettivi di carattere generale
CAPITOLO IV	ANALISI DEI CONSUMI DEL SETTORE
	4.1 Analisi della situazione del Comune di Roverchiara
	4.2 Dimensionamento della rete distributiva delle rivendite di giornali e riviste nel Comune di Roverchiara
CAPITOLO V	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI QUOTIDIANI, DEI PERIODICI E DI ALTRI PRODOTTI DELLA STAMPA
	5.1 Oggetto e finalità della pianificazione comunale
	5.2 Definizione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica
	5.3 Modalità di rilascio delle autorizzazioni all'apertura di un nuovo punto vendita
	5.4 Regolamentazione dell'attività di vendita dei giornali nei punti vendita non esclusivi
	5.5 Esenzione dal possesso dell'autorizzazione
	5.6 Autorizzazioni speciali alla vendita
	5.7 Cessazione dell'attività, trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nei punti vendita esclusivi

- 5.8 Trasferimento di sede
- 5.9 Termini per il procedimento amministrativo e disposizioni generali
- 5.10 Orari di apertura delle rivendite esclusive e non esclusive
- 5.11 Sospensione temporanea dell'attività
- 5.12 Parità di trattamento
- 5.13 Modalità di vendita e prezzi
- 5.14 Stampa estera
- 5.15 Sanzioni e revoca
- 5.16 Criteri per l'adozione del piano dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici
- 5.17 Suddivisione del territorio comunale di Roverchiara in zone commercialmente omogenee
- 5.18 Determinazione del numero massimo di punti vendita per zona omogenea
- 5.19 Determinazione della distanza minima
- 5.20 Disposizioni particolari
- 5.21 Punti vendita abbinati ad impianti stradali di carburante
- 5.22 Domande concorrenti - criteri
- 5.23 Durata temporale del presente piano di localizzazione
- 5.24 Prescrizioni in assenza del piano di localizzazione
- 5.25 Norme finali

# CAPITOLO I

## LE BASI LEGISLATIVE DELLA PROGRAMMAZIONE PER IL SETTORE

### 1.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi cui il Piano comunale per la disciplina delle rivendite di quotidiani e periodici deve attenersi sia dal punto di vista metodologico che da quello più strettamente regolamentare sono, in ordine cronologico:

- Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, il cosiddetto “decreto Bersani”;
- Legge n. 108 del 13 aprile 1999, “Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica”;
- Decreto Legislativo n. 170 del 24 aprile 2001, “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”;
- D.G.R.V. n. 1409 del 16.05.2003 “Sistema di vendita dei quotidiani e periodici. Criteri per l’applicazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante norme in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”.

Il 31 marzo 1998 con l’approvazione del D.Lgs. n. 114/1998, che disciplinava la riforma del commercio, si introduceva una sostanziale modifica delle preesistente normativa del settore di vendita quotidiani e periodici. L’art. 26, comma 4, prevedeva in questo settore una norma ponte, la quale applicava la disciplina generale in materia di commercio a partire dal 24 aprile 1999.

Successivamente con la legge n. 108 del 24 aprile 1999, si introduceva la sperimentazione dei punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica, stabilendo modi e tempi, nonché criteri di valutazione dei risultati. Infatti, la stessa legge dava delega al Governo, una volta verificato l’andamento della sperimentazione, di emanare un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa, quotidiana e periodica.

A seguito della conclusione della fase sperimentale *ex lege* 108/1999 viene emanato il D.Lgs. n. 170/2001 avente ad oggetto il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica e che attualmente disciplina l’esercizio dell’attività di vendita di detto settore.

Il decreto legislativo n. 170/2001 ha riordinato in modo organico l’intero sistema di diffusione della stampa, in precedenza regolamentato a livello nazionale dalla abrogata Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.

In base all'art. 1 di tale decreto, le regioni sono tenute ad emanare la "disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica", ivi inclusi gli "indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi". (art. 6, comma 1).

In data 16.05.2003 la Regione Veneto ha approvato i criteri, di cui all'art. 1 del D.Lgs.n. 170/2001, con D.G.R.V. n. 1409 in base ai quali la vendita della stampa quotidiana e periodica si articola su tutto il territorio regionale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi:

**I punti vendita esclusivi** gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati promiscui, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

**I punti vendita non esclusivi** gli esercizi individuati dall'art. 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del decreto legislativo che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani oppure dei soli periodici.

Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 108/99, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo.

I punti vendita non esclusivi sono individuati dall'art. 2 del decreto come segue:

- a) Le rivendite di generi di monopolio;
- b) Le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) I bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) Le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) Gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

E' opportuno, tuttavia, sottolineare che la possibilità di effettuare la vendita delle stampa quotidiana e periodica in abbinamento ad altri prodotti non rappresenta affatto una prerogativa riservata ai soli punti vendita non esclusivi.

Infatti, gli stessi punti vendita esclusivi possono effettuare la vendita dei prodotti appartenenti all'intero settore non alimentare, e ciò in virtù della comunicazione di vicinato prevista dall'art. 7 del decreto legislativo n. 114/1998.

La disciplina dei punti vendita, esclusivi e non esclusivi, come si accennava, appare significativamente differenziata anche sotto il profilo degli strumenti e della metodologia di programmazione.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 170/2001 per i punti vendita esclusivi i comuni definiscono i Piani Comunali di Localizzazione nel rispetto degli indirizzi regionali, emanati dalla Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 1409 del 16.05.2003 "Sistema di vendita dei quotidiani e periodici. Criteri per l'applicazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante norme in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica", dopo una consultazione con le Associazioni ed i Sindaci del settore.

Per i punti vendita non esclusivi i comuni provvedono, autonomamente, alla definizione degli appositi criteri sanciti dall'articolo 2 comma 6 del D.Lgs. n. 170/2001.

I parametri di riferimento per la programmazione rimangono comunque i medesimi (articolo 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 170/2001):

- ✓ Densità della popolazione;
- ✓ Caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone del territorio;
- ✓ Entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
- ✓ Condizioni di accesso;
- ✓ Esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

Riguardo a questi parametri si ritiene che:

- a) Per esistenza di altri punti vendita non esclusivi debba intendersi in questo contesto la considerazione degli esercizi autorizzati a seguito della sperimentazione ed effettivamente esercitanti l'attività;
- b) Che le differenze tra il comma 6 dell'articolo 2 ed il comma 1, lettera b) dell'articolo 6 siano di forma ma non di sostanza.

In particolare, il fatto che all'articolo 2 non si parla di numero delle famiglie come viene fatto all'articolo 6, e il fatto che all'articolo 6 si parla di analisi per zona o quartiere, e all'articolo 2 solo di zone, sono da ritenersi differenze marginali a fronte di un approccio che deve essere sia quantitativo che localizzativo, sulla

falsariga di quanto già avvenuto in seguito all’emanazione del Decreto “Bersani” nel campo del commercio al dettaglio in sede fissa.

Non possono essere oggetto di considerazione, in quanto non regolamentate, alcune specifiche forme di diffusione dei prodotti editoriali, poiché esenti da una qualsiasi autorizzazione amministrativa (articolo 3 D.Lgs. n. 170/2001):

- Vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- Vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- Vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, delle riviste da esse editate;
- Vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- Consegna porta a porta e vendita ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;
- Vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce servizio ai clienti;
- Vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

## CAPITOLO II

### GLI ASPETTI QUANTITATIVI DEL PIANO

#### 2.1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Roverchiara, che occupa un territorio di 19,76 kmq, è situato nella porzione sud orientale della pianura veronese e confina a nord con i Comuni di Isola Rizza, Ronco all'Adige e Albaredo d'Adige, ad est-sud est con il Comune di Bonavigo, a sud con il Comune di Angiari e ad ovest con il Comune di San Pietro di Morubio.

Da segnalare la presenza del fiume Adige in corrispondenza del confine orientale, con gli ambiti di rilievo paesaggistico costituiti dalle zone arginali e dalle anse del fiume, nonché la presenza di una zona di vasti specchi d'acqua derivanti da ex cave di inerti, nelle vicinanze del confine settentrionale con il Comune di Ronco all'Adige.

In prossimità delle zone arginali del fiume Adige, sono situati i centri abitati del Capoluogo e della Frazione di Roverchiaretta.

La consistenza degli abitanti insediati sul territorio comunale di Roverchiara è pari a 2.685 abitanti, dato fornito dall'Ufficio Anagrafe del Comune, aggiornato il 31 dicembre 2004.

Il polo produttivo di espansione esistente è localizzato in corrispondenza della porzione occidentale del territorio, nelle vicinanze della S.S. 434 transpolesana, mentre l'area produttiva di completamento di "vecchio" impianto è ubicata lungo la Strada Provinciale Legnaghese.

Sotto il profilo geografico il territorio comunale è suddiviso in due zone: Capoluogo (zona n. 1)<sup>1</sup> la frazione (zona n. 2)<sup>2</sup>, ma ai fini della presente pianificazione in considerazione dello sviluppo economico sociale dell'ultimo decennio del polo produttivo di espansione su indicato, che sarà in dettaglio meglio specificato nel capitolo n. 3, nonché per la sua stessa specifica vocazione artigianale, industriale e commerciale, il polo produttivo che si snoda lungo la S.S. 434 verrà considerato come zona a se stante (zona n. 3)<sup>3</sup>. A maggior chiarimento il confine orientale della zona interessata inizia in corrispondenza dell'incrocio di Via Bogone e comprende il complesso scolastico delle Scuole Elementari "Giovanni Pascoli" e si delinea lungo il canale Busse' fino ai confini ad ovest, sud ovest del territorio comunale in corrispondenza del Comune di Isola Rizza e San Pietro di Morubio.

I settori ai fini pianificatori sono quindi i seguenti:

---

<sup>1</sup> L'area interessata è evidenziata nella planimetria allegata con il colore giallo.

<sup>2</sup> L'area interessata è evidenziata nella planimetria allegata con il colore verde.

<sup>3</sup> L'area interessata è evidenziata nella planimetria allegata con il colore azzurro.

ZONA	SUPERFICIE mq.
Zona n. 1	51.327,60 mq.
Zona n. 2	66.011,40 mq.
Zona n. 3	81.176 mq.

## 2.2 – POPOLAZIONE RESIDENTE E DENSITA' DEMOGRAFICA

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della popolazione, assunti come riferimenti i settori citati, essa risulta così composta al 31 dicembre 2004.

ZONA	Residenti al 31.12.2004	N. famiglie al 31.12.2004
Zona n. 1	735	279
Zona n. 2	985	349
Zona n. 3	965	318
TOTALE	2.685	946

ZONA	DENSITA' DEMOGRAFICA
Zona n. 1	69,83/mq.
Zona n. 2	67,02/mq.
Zona n. 3	84,12/mq.

## CAPITOLO III

### CARATTERISTICHE URBANISTICHE E SOCIALI DEL COMUNE DI ROVERCHIARA

#### 3.1 - ASSETTO URBANISTICO – VIARIO E SOCIALE

Il Comune di Roverchiara è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 5670 del 30 settembre 1992.

Successivamente sono state adottate ed approvate un serie di varianti allo strumento urbanistico vigente per assecondare ed agevolare lo sviluppo economico e sociale del territorio comunale, di seguito elencate:

- D.G.R.V. n. 6290 del 20 dicembre 1994 approvata per l'inserimento di una zona agroindustriale;
- D.G.R.V. n. 3327 del 30 settembre 1997 approvata per la porzione del territorio ricadente nel centro storico;
- D.G.R.V. n. 3328 del 30 settembre 1997 e D.G.R.V. n. 2486 del 21 settembre 2001 riguardanti prevalentemente la rilocalizzazione di aree produttive lungo la S.S. 434 e l'inserimento e modifica di aree residenziali;
- D.G.R.V. n. 807 del 9 aprile 2002 riguardante le zone agricole e l'individuazione dei edifici non più funzionali alla conduzione dei fondi agricoli;

Con variante parziale elaborata ai sensi dell'art. 50 L.R. n. 61/85 così come modificata dalla L.R. n. 21/98 art. 1 comma 9, l'Amministrazione Comunale ha adottato e approvato con delibere di Consiglio Comunale nel marzo e nel novembre del 2002 la modifica al P.R.G. prevedendo l'inserimento di una modesta porzione di zona residenziale in corrispondenza della frazione di Roverchiaretta.

Successivamente nell'anno 2003 l'Amministrazione Comunale ha adottato una ulteriore variante relativa all'individuazione di una zona umida di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Nel capoluogo sono in corso di realizzazione gli interventi all'interno di un'area residenziale di espansione inserita con la Variante Parziale approvata nel 2001 mentre rimane da urbanizzare un'altra zona residenziale, sempre nel Capoluogo, inserita con la stessa Variante sopra citata. Procedono gli interventi di riqualificazione del Centro Storico. In corrispondenza delle aree produttive di espansione esistenti sono state convenzionate e già realizzate le opere di urbanizzazione e sono in avanzata fase di realizzazione gli interventi previsti.

Nello scenario relazionale della viabilità alla scala territoriale esistente e futura si può affermare che il Comune di Roverchiara attraversato da Nord a Sud dalla già citata S.S. 434, si trova in una posizione particolarmente favorevole che ne ha determinato in particolare lo sviluppo del settore produttivo nell'ultimo decennio.

Infatti attraverso la S.S. 434 e la tangenziale sud di Verona vi è una concessione viabilistica diretta a nord con l'area metropolitana veronese (Centro Intermodale del Quadrante Europa, Aeroporto, ecc.) e a sud con il vicinissimo distretto produttivo legnaghese.

Inoltre la realizzazione della mediana provinciale che si articola dal casello di Nogarole Rocca attraverso i comuni di Isola della Scala, Bovolone fino ad intercettare la S.S. 434 a Oppeano e che si sovrappone verso sud alla stessa transpolesana fino a Roverchiara per poi proseguire verso nord est in direzione Cologna Veneta, favorisce i collegamenti da Roverchiara a ovest verso l'Autobrennero A22 e a est verso il Colognese.

La previsione di un'ulteriore nuova viabilità alla scala territoriale come da Piano Territoriale Provinciale, nell'area della pianura veronese, quale ad esempio il tracciato della futura autostrada Nogara – mare rafforza ulteriormente la posizione favorevole del territorio comunale di Roverchiara nello scenario relazionale dell'”area vasta” della pianura veronese.

Per quanto riguarda il territorio agricolo si precisa che, pur essendo interessato dalla presenza di numerosi allevamenti zootecnici si presenta comunque, nel suo complesso, ancora sostanzialmente integro.

### 3.2 - FINALITA' ED OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE

L'intenzione dell'Amministrazione Comunale è quello di favorire lo sviluppo economico e produttivo del territorio apportando una serie di modifiche puntuali riguardanti ovviamente il sistema produttivo, con l'obiettivo di consolidare le scelte localizzate della pianificazione in atto, in riferimento alle necessità ed esigenze di sviluppo del settore secondario correlate e conseguenti all'attuazione degli interventi già previsti, con il mantenimento dell'assetto urbanistico complessivo del territorio comunale.

Si prevede il consolidamento del polo produttivo di espansione esistente localizzato lungo la Superstrada S.S. 434 con un ampliamento verso sud, in conseguenza alle previsioni contenute dalla Pianificazione Vigente e all'attuazione delle stesse.

Con il consolidamento del polo produttivo di espansione esistente lungo la S.S. 434 ed in considerazione delle particolari previsioni favorevoli nell'ambito del sistema relazionale viabilistico della provincia veronese, l'Amministrazione Comunale intende consentire nel proprio territorio l'ampliamento delle aziende produttive esistenti, nonché l'inserimento di altre nuove aziende, con il conseguente indotto occupazionale che ne deriva, per completare il processo di consolidamento e sviluppo del settore secondario intrapreso nell'ultimo decennio.

Si precisa che è stata, inoltre, ammessa la destinazione d'uso, tra quelle esistenti, dell'attività di ristorazione. Nel territorio comunale, oltre al polo produttivo di espansione lungo la S.S. 434, esiste lungo la Strada Provinciale Legnaghese, la zona produttiva di completamento dove si sono sviluppati i primi insediamenti

industriali e dove sono ubicate alcune importanti aziende che hanno sempre generato un indotto economico e occupazionale particolarmente significativo ed importante nel comune di Roverchiara.

In questa zona produttiva esistente e già da tempo completata si è deciso di consentire solo modesti ampliamenti dalle ditte esistenti che ne hanno fatto richiesta, per necessità fisiologiche di sviluppo, vincolandolo alle loro effettive necessità.

Si può quindi affermare che lo sviluppo del sistema produttivo comunale è incentrato sulle zone di espansione localizzate lungo la S.S. 434 ed ispessite successivamente con ulteriori varianti che hanno seguito il processo di attuazione.

Si consideri che le aree produttive del P.R.G. vigente hanno una superficie totale complessiva pari a mq. 514.000 e la quota destinata a zone produttive di espansione corrisponde a mq. 236.000, l'incremento quindi delle zone produttive appare equilibrato, prudente ed adeguato alle necessità dei prossimi anni connesse al consolidamento e sviluppo del settore secondario del territorio comunale di Roverchiara, in considerazione altresì della particolare posizione favorevole dello stesso territorio nell'ambito dello scenario relazione, esistente e futuro, della pianura veronese.

**CAPITOLO IV**  
**ANALISI DEI CONSUMI DEL SETTORE**

4.1 - ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL COMUNE DI ROVERCHIARA

Nella rete distributiva degli esercizi in sede fissa del comune di ROVERCHIARA risultano presenti due rivendite di giornali e riviste a carattere esclusivo; la prima rivendita è costituita da un punto di vendita con annesso un esercizio di vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentari vari dove viene anche esercitata la vendita di generi di monopolio ubicato Via Roma del Capoluogo (ZONA N. 1). La seconda rivendita è sempre un punto vendita esclusivo con annesso un negozio di vicinato appartenente al settore non alimentare ubicato nella frazione di Roverchiaretta (ZONA N. 2). Nessuna di queste è rimasta in essere a causa della norma sulla sperimentazione ormai scaduta.

ZONA	UBICAZIONE	TIPOLOGIA
Zona n. 1	Via Roma n. 11	Punto vendita esclusivo, esercizio che nella precedente disciplina era denominato promiscuo, essendo caratterizzato dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci e che attivato in vigore della legge n. 416/1981 ha esteso la propria attività al settore non alimentare grazie alla facoltà concessa dal D.Lgs. n. 114/98.
Zona n. 2	P.zza G. Marconi n. 4	Punto vendita esclusivo, esercizio che nella precedente disciplina era denominato promiscuo, essendo caratterizzato dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci e che attivato in vigore della legge n. 416/1981 ha esteso la propria attività al settore non alimentare grazie alla facoltà concessa dal D.Lgs. n. 114/98.

Non è neppure stata rilasciata alcuna autorizzazione a ditte che abbiano partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 14, comma 11, lettera d) della L. n. 416/1981, sebbene sia pervenuta a questo Ente, in data 25.05.1999 ns. prot. n. 2521, la comunicazione che un esercizio di vendita al dettaglio appartenente al settore alimentare intendeva prendere parte all'operazione.

Gli abitanti attualmente residenti nel comune di ROVERCHIARA, come già accennato nel capitolo n. 3, al 31.12.2004 erano pari a 2.685 ed il numero delle famiglie pari a 946 unità.

La rete distributiva commerciale al dettaglio presente nel comune è pari a 5 esercizi a carattere prevalentemente alimentare e 16 con articolazione merceologica non alimentare; il totale della rete distributiva comunale attualmente in essere è pertanto di 21 punti vendita.

Sul territorio comunale sono inoltre presenti la scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media, l'ufficio postale oltre due sportelli bancari ubicati rispettivamente il Banco Popolare di Verona e Novara in Via Roma e lo sportello Uncredit Banca S.p.A. in P.zza Vittorio Emanuele del capoluogo. Allo stesso tempo nel comune troviamo ben quattro attività di barbiere e parrucchiere e una attività di estetista, inoltre cinque esercizi di cui alla tipologia a) della L. n. 287/91 e sette di cui alla tipologia b) della legge su indicata, a ROVERCHIARA è inoltre presente la farmacia oltre a due studi medici di base. E' previsto l'ispessimento di una zona residenziale esistente, localizzata nella parte meridionale del Capoluogo, e l'aggiornamento di una porzione di area ricadente in centro storico, attraverso queste modifiche è previsto un aumento del numero di abitanti insediabili teorici di P.R.G..

Nel Comune sono inoltre presenti alloggi dell'ATER (edilizia pubblica) di cui a 16 a Roverchiaretta e 6 alloggi a Roverchiara oltre che n. 7 alloggi E.R.P. di proprietà comunale.

L'Amministrazione comunale di ROVERCHIARA ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un campo da tennis che andrà ad affiancarsi al campo di calcio esistente in Via Vittorio Veneto nei pressi della palestra comunale.

#### 4.2 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DELLE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE NEL COMUNE DI ROVERCHIARA

A fronte di quanto sopra analizzato e di quanto riportato, anche nelle precedenti sezioni, ravvisato che la rete distributiva delle rivendite di giornali e riviste del territorio comunale, suddiviso in tre zone, risulta attualmente parzialmente scoperta in quanto le due rivendite, a carattere esclusivo, sono ubicate nel capoluogo e nella frazione, rispettivamente nella zona n. 1 e nella zona 2, si ritiene auspicabile l'inserimento di un nuovo punto vendita a carattere esclusivo nella zona n. 3, delimitata territorialmente come già descritto nel capitolo n. 2, 2.1 "Inquadramento territoriale", coincidente con il polo produttivo di espansione la cui vocazione industriale, artigianale e commerciale risulta essere di ragguardevole importanza per il tessuto economico e sociale di questo Comune, già da un decennio e nel prossimo futuro.

L'inserimento di un ulteriore punto vendita, nella zona n. 3, è invocato ai sensi di quanto enunciato al comma 9 dell'art. 13 della D.G.R.V. n. 1409 del 16.05.2003, ossia in relazione ai fenomeni di nuova urbanizzazione avvenuti all'interno della stessa zona porzione, peraltro come su indicato, di territorio comunale sprovvista di punti vendita.

Tanto più che in base ai dati relativi alle vendite complessive di quotidiani e periodici, comunicateci dal distributore locale, avvenute negli ultimi due anni (2003 e 2004) si può ben notare come i quotidiani siano incrementati di + 1,04% ed i periodici del + 2,12%.

La tabella che segue quantifica i dati complessivi degli ultimi due anni:

DATI VENDITA NEL COMUNE	QUOTIDIANI	PERIODICI
Anno 2003	38.715	27.686
Anno 2004	39.117	28.272
INCREMENTO %	+ 1,04	+ 2,12

Ciò fa presupporre che, oltre alla capacità imprenditoriale dei titolari di punti vendita già insediati nel territorio, ci sia un aumento del volume delle vendite anche dovuto ad altri fattori quale ad esempio il flusso migratorio giornaliero dovuto a motivi di lavoro.

Le analisi effettuate ci hanno permesso di valutare come la quota di spesa per ogni famiglia residente nel comune di ROVERCHIARA indirizzata verso l'acquisto di giornali, riviste, libri e prodotti di cancelleria, si aggiri attorno ai 600 Euro annuali.

Oltre alla programmazione effettuata in questa sede si può confermare che non saranno ammessi ulteriori punti vendita a carattere esclusivo se non quando una delle aree comunali sarà identificata come carente di servizio.

Ulteriori punti vendita non esclusivi in comparti territoriali in espansione previsti dagli strumenti urbanistici potranno essere individuati, in vigenza del presente Piano, nell'ambito di un quadro coerente di azioni strategiche ed integrate con le politiche del commercio e la pianificazione urbana. In questo caso l'aggiornamento del numero dei punti vendita autorizzabili sarà determinato dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo, su proposta dei competenti uffici.

**CAPITOLO V**  
**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA**  
**PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI QUOTIDIANI, DEI PERIODICI E DI ALTRI**  
**PRODOTTI DELLA STAMPA**

5.1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Così come contemplato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 170/01 e dall'art. 1, comma 1 della Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1409 del 16.05.2003, le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei Piani di Localizzazione dei punti di vendita esclusivi al fine di:

- Favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
- Permettere un razionale insediamento dei punti di vendita esclusivi su tutto il territorio comunale;
- Assicurare il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e il privato interesse delle rivendite già esistenti e di evitare una eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.

Per l'ottemperanza di queste finalità, così come previsto dall'art. 13, della D.G.R.V. n. 1409 del 16.05.2003, nella presente Pianificazione ci si è attenuti ai seguenti criteri:

- Consultazione delle associazioni degli editori e dei distributori, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori;
- Valutazione della densità di popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone rurali, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

5.2 – DEFINIZIONE DEI PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Così come stabilito dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 170/01 ed integrato dall'art. 2 della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, la vendita della stampa quotidiana e periodica si articola su tutto il territorio della regione Veneto in punti di vendita **ESCLUSIVI** e punti vendita **NON ESCLUSIVI**.

Ai sensi del D.Lgs n.170/01 s'intendono per:

- a) **PUNTI VENDITA ESCLUSIVI** gli esercizi che, previsti nel presente Piano di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati promiscui, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigore della Legge 5 agosto 1981 n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dagli artt. 5 e 13 del D. Lgs. n. 114/98;
- b) **PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI** sono gli esercizi individuati dall'art. 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del D. Lgs n. 170/01 che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003.

Detti esercizi sono di seguito così elencati:

- le rivendite di generi di monopolio;
- le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Vengono altresì considerati punti vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 108/99, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 170/01 che riprende l'art. 1 della Legge n. 108/99 che stabilisce come la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati

120. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attività di vendita delle riviste di identica specializzazione.

### 5.3 – MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI UN PUNTO VENDITA

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 170/01 e dell'art. 3, comma 1 della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, l'attività di vendita della stampa, *esclusiva e non esclusiva*, anche a carattere stagionale, è soggetta al rilascio dell'Autorizzazione da parte del comune territorialmente competente, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme attualmente vigenti.

E' necessario rispettare, per il rilascio dell'Autorizzazione, il possesso dei requisiti come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 114/98.

Non possono quindi esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513- bis , 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Per i **punti vendita esclusivi** l'Autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei criteri e parametri fissati dal presente Piano di Localizzazione così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 170/01.

Nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione, per l'apertura, il trasferimento di sede e la modifica della superficie di vendita di un punto di vendita esclusivo, redatta su carta resa legale in conformità alla legge sull'imposta di bollo, il richiedente deve dichiarare:

- dati anagrafici e codice fiscale;
- ubicazione del punto vendita;
- disponibilità dei locali commerciali o dello spazio pubblico, ovvero di aver avviato l'istruttoria relativa all'acquisizione di questo ultimo.

deve allegare:

- autocertificazione antimafia;
- autocertificazione relativa alla residenza ed allo stato di famiglia;
- atto costitutivo e statuto (in caso di società).

I punti di vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare o/e alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.

Per i punti vendita non esclusivi, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, l'Autorizzazione è rilasciata successivamente alla presentazione al comune di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d-bis, numeri 4), 5), 6) e 7) della Legge n. 108/99 e previa valutazione, da parte del comune medesimo, dei seguenti parametri fissati dal presente Piano di Localizzazione:

- Densità della popolazione;
- Caratteristiche urbanistiche e sociali delle singole zone omogenee;
- Entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
- Condizioni di accesso e presenza di altri punti vendita non esclusivi nella stessa zona omogenea.

L'eventuale procedimento di rilascio o diniego dell'Autorizzazione si conclude nei termini nei termini stabiliti dall'art. 9 del presente piano.

L'Autorizzazione all'esercizio di un punto vendita non esclusivo *abilita alla vendita di SOLI quotidiani o di soli periodici*, non di entrambe le tipologie di prodotto, così come stabilito all'art. 3, comma 5, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003.

Per i punti vendita non esclusivi che hanno effettuato la Sperimentazione, ai sensi dell'art. 1 della Legge 108/99, l'autorizzazione è rilasciata di diritto.

#### 5.4 – REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DEI GIORNALI NEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Così come previsto dall'art. 4, comma 1, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, un punto vendita non esclusivo può essere attivato solo presso gli esercizi che svolgono le seguenti attività espressamente previste ed elencate all'art.2, comma 3, del D.Lgs. n.170/01:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata all'attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita principale. Non è pertanto consentito, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2001, il trasferimento di sede, la cessione, o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa.

#### 5.5 – ESENZIONE DAL POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE

Così come previsto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 170/99, non è necessaria alcuna Autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

In particolare, nella fattispecie di cui alla precedente lettera g), la vendita di quotidiani e periodici è consentita in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non è possibile a chiunque indistintamente, ma è, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti. Ai sensi dell'art. 5, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2001, non rientrano nel caso in parola i centri commerciali, mentre sono comprese tutte le strutture nelle quali l'accesso è soggetto a forme di controllo.

#### 5.6 – AUTORIZZAZIONI SPECIALI ALLA VENDITA

In caso di assenza del Piano di Localizzazione previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 170/01, qualora nel territorio comunale, o di una frazione di esso, non esistano punti vendita, l'Autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi non rientranti nelle seguenti tipologie di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 170/01:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

In presenza di tale fattispecie, l'Autorizzazione è rilasciata in modo da garantire la vendita sul territorio comunale sia di quotidiani che di periodici così come previsto dall'art. 6, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2001.

#### 5.7 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA', TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE O DELLA PROPRIETA' PER ATTO TRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE NEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003 nei punti di vendita esclusivi ricompresi nel territorio comunale di ROVERCHIARA, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi nonché la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione al comune ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 114/98. Allo stesso modo è sempre soggetta a sola comunicazione l'ampliamento della superficie degli esercizi esclusivi entro i limiti di superficie di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del medesimo D. Lgs. n. 114/98.

Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'art. 49 del Decreto Ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Così come previsto all'art. 7, comma 2, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003 il trasferimento della gestione o della proprietà mortis causa deve essere comunicato al comune di ROVERCHIARA entro i sei mesi successivi all'apertura della successione.

#### 5.8 – TRASFERIMENTO DI SEDE

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita di tipo esclusivo al di fuori della zona omogenea di appartenenza determinata dal presente Piano di Localizzazione, è soggetto ad apposita Autorizzazione da parte del comune di ROVERCHIARA, compatibilmente con le disponibilità previste dal Piano stesso.

Per i trasferimenti di punti di vendita esclusivi all'interno della stessa zona omogenea è ammessa previa comunicazione al comune di ROVERCHIARA e nel rispetto delle distanze minime previste.

Così come indicato nell'art. 8, comma 2, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita di tipo non esclusivo sia all'interno che al di fuori della zona omogenea di appartenenza individuata dal presente Piano di

Localizzazione comunale, è ammessa previa comunicazione al comune di ROVERCHIARA nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, comma 2, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003.

#### 5.9 – TERMINI PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DISPOSIZIONI GENERALI

Non è più applicabile l'istituto del Silenzio Assenso, previsto dall'art. 20 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per il rilascio dell'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, per effetto dell'art. 26 del D.Lgs. n. 114/98 che ha soppresso la voce n. 50 della tabella c) allegata al D.P.R. n. 300/1992 come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 407/1994, Così come indicato dall'art. 9, comma 2 della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, il comune di ROVERCHIARA stabilisce i termini per la conclusione del procedimento per il rilascio delle Autorizzazioni alla vendita di quotidiani e/o periodici, fissandoli in 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo comunale.

#### 5.10 – ORARI DI APERTURA DELLE RIVENDITE ESCLUSIVE E NON ESCLUSIVE

Così come previsto dall'art. 10, comma 1, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, ai punti vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare e ai punti vendita non esclusivi di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 170/2001, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 114/98 che prevede come le disposizioni sugli orari dei negozi non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

Conseguentemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, ai punti vendita del comune di ROVERCHIARA che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche e ai restanti punti vendita non esclusivi si applica il

regime di orario previsto di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98 che prevede, che fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 114/98, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

Ai sensi dell'art.10, comma 4, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n.1409/2003, il sindaco di ROVERCHIARA, sentite le Associazioni degli editori e dei distributori oltre alle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determina il seguente orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell'ambito delle competenze a lui fornite dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di garantire comunque un servizio ai consumatori:

Giorni feriali:

Mattino 8:00 – 13:00                      Pomeriggio 16:00 – 20:00

Giorni festivi:

Mattino 8:00 – 13:00

#### 5.11 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti vendita o di impedimento temporaneo del titolare, questi deve affidare a titolare di altra autorizzazione la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e deve esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante le sedi più vicine di rivendita.

I termini massimi della sospensione sono quelli stabiliti dall'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98.

#### 5.12 – PARITA' DI TRATTAMENTO

Così come previsto all'art. 4, comma 1 e 2, del D.Lgs n. 170/01, nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

Allo stesso modo i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

#### 5.13 – MODALITA' DI VENDITA E PREZZI

Così come previsto all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs n. 170/01, il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita.

Le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.

I punti di vendita, esclusivi e non esclusivi siti nel comune di ROVERCHIARA, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

Così come determinato anche dall'art. 11, comma 5, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi che esercitano l'attività nel comune di ROVERCHIARA, è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina.

#### 5.14 – STAMPA ESTERA

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs, n. 170/01 e così come previsto anche dall'art. 11, comma 5, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, le condizioni e le modalità elencate nel precedente articolo n. 11 del presente Piano delle Rivendite di quotidiani e periodici, si applicano anche alla stampa estera posta in vendita nelle rivendite esclusive e non esclusive presenti nel territorio comunale di ROVERCHIARA.

#### 5.15 – SANZIONI E REVOCA

Così come previsto dall'art. 12, della Delibera di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Piano e nel D. Lgs. n. 170/01 si applicano le norme previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98 in quanto compatibili.

In particolare, per quanto riguarda la sospensione e la revoca dell'autorizzazione, l'art. 22 del decreto 114/98 prevede che:

- in caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la *sospensione* dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;

- l'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
  - a) non inizia l'attività entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
  - c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto 114/98;
  - d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitario avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2 del D.Lgs. 114/98.

Inoltre in caso di svolgimento abusivo dell'attività, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

#### 5.16 – CRITERI PER L'ADOZIONE DEL PIANO DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI.

Il comune di ROVERCHIARA, così come previsto dall'art. 13, comma 1, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, adotta il presente Piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi e non esclusivi, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 114/98 con lo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati all'art. 1 della presente Normativa.

#### 5.17 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROVERCHIARA IN ZONE COMMERCIALMENTE OMOGENEE

Il presente Piano di Localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi e non esclusivi determina, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003 di suddividere il territorio comunale di ROVERCHIARA in tre zone omogenee.

Dette zone sono così distinte:

- Zona Omogenea 1): contraddistinta dall'aggregato urbano del Capoluogo ossia dal tessuto urbano già consolidato (colorato di giallo nelle planimetrie allegate)
- Zona Omogenea 2): contraddistinta dall'aggregato della frazione di Roverchiaretta (colorato di verde nelle planimetrie allegate)
- Zona Omogenea 3): contraddistinta dalla zona del polo produttivo che si snoda lungo la S.S. 434 e dalle sue aree limitrofe (colorata in azzurro tratteggiato nelle planimetrie allegate).

#### 5.18 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI PUNTI VENDITA PER ZONA OMOGENEA

Così come previsto dall'art. 13, comma 3, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, il presente Piano di localizzazione determina, per ciascuna zona omogenea di cui al punto precedente, il numero massimo degli esercizi di vendita di quotidiani e periodici così specificato:

- Zona Omogenea 1): numero massimo Autorizzazioni 1
- Zona Omogenea 2): numero massimo Autorizzazioni 1
- Zona Omogenea 3): numero massimo Autorizzazioni 1

#### 5.19 – DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA MINIMA

Così come previsto dall'art. 13, comma 4, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, il presente Piano di Localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici stabilisce che il rilascio di nuove Autorizzazioni può avvenire se la distanza minima della nuova Autorizzazione non è inferiore a mt. 500 dal punto vendita esclusivo più vicino. Tale distanza è intesa come percorso pedonale più breve.

Il limite della distanza minima sopra fissato è valido solamente per gli esercizi esclusivi e resta fissato per tutte le tre zone omogenee individuate dal presente Piano.

#### 5.20 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Così come previsto dall'art. 13, comma 9, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, il presente Piano di Localizzazione prevede l'incremento di un punto vendita di quotidiani e periodici a carattere esclusivo, da autorizzarsi all'interno della zona omogenea n. 3 corrispondente con il polo produttivo in espansione che si snoda lungo la S.S. 434 quale un fenomeno di nuova urbanizzazione interessante una parte del territorio comunale di ROVERCHIARA attualmente sprovvisto di punti vendita.

#### 5.21 – PUNTI VENDITA ABBINATI AD IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTE

Ai sensi dell'art. 13, comma 13, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, sino all'adozione della nuova programmazione regionale in materia di rete distributiva carburanti continuano ad avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 23 "Direttive per le attività commerciali all'interno degli impianti stradali" dell'allegato alla Deliberazione Consiliare Veneto 18.02.1998 n. 3 e riconfermato dall'art. 16 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1562 del 26.05.2004. I punti vendita autorizzati nel comune di ROVERCHIARA in base a tale disposizione possono, se in possesso dei requisiti indicati nelle deliberazioni sopra citate, vendere quotidiani o periodici o entrambe le tipologie di prodotto.

#### 5.22 - DOMANDE CONCORRENTI - CRITERI

Così come previsto dall'art. 13, comma 14, della Delib. di Giunta Regionale Veneto n. 1409/2003, i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di domande concorrenti.

Nel caso di più domande concorrenti, il funzionario competente, provvederà a rilasciare le autorizzazioni sulla base delle seguenti priorità:

- Domande per zone prive di autorizzazioni;
- Domande per esercizi che presentano la migliore localizzazione ed accessibilità;
- Ordine cronologico di presentazione.

Nel caso in cui le istanze concorrenti pervengano al protocollo nel medesimo giorno, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni, le stesse sono valutate in base ai seguenti criteri di priorità:

- Nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita è data priorità all'istanza di trasferimento;
- Nel caso di concorrenza fra domande di nuova apertura in negozi fissi verrà data priorità alla domanda relativa al negozio che dispone della maggior superficie di vendita;
- Nel caso di concorrenza fra domande di nuova apertura, una da esercitarsi a mezzo chiosco, l'altra da esercitarsi in edificio, è data priorità alla domanda che prevede l'esercizio dell'attività nell'edificio;
- Nel caso di concorrenza fra domande di nuova apertura a mezzo chioschi in area pubblica, verrà data priorità alla migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione, accessibilità, aree di sosta e vicinanza a servizi commerciali, strutture pubbliche, istituti scolastici e culturali.

### 5.23– DURATA TEMPORALE DEL PRESENTE PIANO DI LOCALIZZAZIONE

In riferimento a quanto previsto dall'art. 15, della Delib. Regione Veneto n.1409/2003, il comune di ROVERCHIARA stabilisce in anni 5 (cinque) la validità temporale del presente Piano di Localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici.

### 5.24 – PRESCRIZIONI IN ASSENZA DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 18, della Delib. Regione Veneto n. 1409/2003, in assenza del Piano di Localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici, ovvero della sua mancata riformulazione ai sensi dell'art. 16 o in attesa della sua definizione, non possono essere rilasciate nel comune di ROVERCHIARA nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi, salvo che nei casi previsto dal suddetto art. 6 della Delib. Regione Veneto n. 1409/2003.

### 5.25 – NORME FINALI

In conseguenza all'abrogazione dell'intero art. 14 della Legge n. 416/1981, operata dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 170/2001, non sono più applicabili:

- Il divieto alle persone diverse dal titolare o dai familiari o parenti o affini al terzo grado di svolgere l'esercizio della rivendita fissa;
- Il divieto di affidamento in gestione a terzi;
- Il divieto di rilascio dell'autorizzazione a persone giuridiche;
- Il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di una autorizzazione.

Per quanto non contemplato nella presente normativa, si applica il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e le altre norme vigenti in materia.